

Originale



**COMUNE DI BUTTIUGLIERA ALTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116

Oggetto: **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2017 - DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE E LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.**

Il giorno 03/10/2017 alle ore 12.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Vice Sindaco	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	AG
RUZZOLA PAOLO	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Personale n. 124 in data 03/10/2017, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 124 in data 03/10/2017 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, vista l'urgenza, ad unanimità di voti palesemente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Area: **Settore N.3 : Area Amministrativa**
Servizio: **Personale**
N. Proposta: **124 del 03/10/2017**

Oggetto: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2017 - DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE E LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2000 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011;

Premesso che con propria deliberazione GC n. 23/04, come modificata dalla successiva GC 107/04, è stata definita la composizione della delegazione di parte pubblica;

Richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della GC n. 7/2017 ad oggetto "Riconizzazione di soprannumero ed eccedenze di personale ex art. 33 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - anno 2017";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2017 ad oggetto "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017-2019. PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017";
- deliberazione n. 9/2017 ad oggetto "RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE - TRIENNIO 2017-2019";

Viste le disposizioni di legge contenute nelle seguenti disposizioni di legge:

- D.Lgs. n.150/2009 (Decreto Brunetta);
- D.Lgs. n.78/2010, convertita con Legge n. 122/2010 (c.d. Manovra estiva) che impone limiti di spesa per quanto attiene il personale;
- D.L. n.101/2013, convertito con Legge n. 125/2013;
- D.L. n.16/2014 convertito con Legge n. 68/2014;

Accertato che con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate importanti modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato che:

- sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2017;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- a decorrere dalla succitata data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;

Preso, inoltre, atto che, per l'intervenuta abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;

- le decurtazioni effettuate nel quadriennio 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi;
- vengono, di contro, consolidate le decurtazioni apportate nell'anno 2016 per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015;
- l'osservanza del limite dell'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio determinato per l'anno 2016, al netto delle riduzioni apportate nel medesimo anno per effetto dell'allora vigente art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, si deduce da quanto espressamente previsto per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015, per i quali, pur cambiando l'anno di riferimento del limite (anno 2015, anziché il 2016), tale importo deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Ribadito che le decurtazioni degli anni trascorsi hanno inciso in maniera irreversibile sugli spazi di autonomia contrattuale;

Preso atto che restano invece invariate:

- la valenza temporanea del vincolo;
- le modalità di determinazione della costituzione del fondo, in attesa del nuovo contratto collettivo nazionale;
- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 nonché da giurisprudenza contabile emanata nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, anche per quanto riguarda le indennità per le posizioni organizzative finanziate con risorse di bilancio per gli enti senza dirigenti;

Preso atto che:

- l'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, fermo restando il limite delle risorse complessive rispetto al 2016, come previsto dal precedente comma 2, è possibile destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;
- ricalcando i principi di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 per l'integrazione del fondo - parte variabile, viene espressamente sancito dalla norma che tali risorse possono essere utilizzate anche per il "mantenimento" dei nuovi servizi attivati o dei processi di riorganizzazione, confermando quanto già affermato dall'Aran nel parere prot. n. 19932 del 18/06/2015;
- il parere ARAN prot. n. 19528 del 5.06.2015, si esprime, anche, nel senso di chiarire positivamente e per alcuni versi ampliare le possibilità d'impiego delle risorse della contrattazione decentrata con particolare riferimento alle risorse variabili previste dall'art. 15, comma 5, CCNL 1/4/1999, prevedendo la possibilità per gli enti di integrare le risorse della parte variabile del fondo in caso di attivazione di nuovi servizi o potenziamento di quelli esistenti ai quali sia legato una aumento delle prestazioni del personale in servizio o un incremento stabile delle dotazioni;
- in sede di contrattazione decentrata il mantenimento dell'ampliamento dei servizi, ottenuto in un determinato anno tramite art. 15 comma 5, possa giustificare la riproposizione di queste risorse sulla parte variabile dei fondi degli anni successivi;
- le risorse in questione possono essere utilizzate anche per il pagamento di istituti legati al modello organizzativo dell'ente (come turni, reperibilità, disagio, ecc.) purché il maggior costo di questi istituti derivi direttamente dalle necessità di conseguimento degli obiettivi di potenziamento dei servizi previsti al momento dello stanziamento delle risorse dell'art. 15 comma 5;
- l'elemento centrale per il ricorso alle risorse dell'art. 15 comma 5 resta sempre un ampliamento misurabile e verificabile dei servizi;
- le risorse stanziate possono essere utilizzate anche per il finanziamento o mantenimento di istituti del trattamento accessorio diversi dai "compensi di produttività", tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni

lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di performance organizzativa, ovvero nel caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno dei degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro (parere 1831/2016);

Precisato che le risorse stanziate ex art. 15 comma 5 sono inserite nel PdP anno 2017 e saranno rese disponibili solo a consuntivo ed erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa ai quali l'incremento è stato correlato, come risultante dalla relazione sulla performance o da altro analogo strumento di rendicontazione adottato;

Richiamata la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe;

Accertato che solo le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono inserire nel fondo le risorse che dipendono dalla scelta discrezionale dell'ente, mentre tale divieto non si applica né agli incrementi previsti da norme di legge né ai risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo, come da indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 59/2017, che riprende indicazioni analoghe contenute nella delibera delle sezioni della Corte dei Conti della Toscana n. 130/2017;

Richiamato, inoltre, l'art. 11 del succitato D.Lgs. n. 75/2017, il quale interviene sul concetto di "quota prevalente" del salario accessorio da destinare alla performance, ponendo due obiettivi:
- obiettivi di performance, per i quali destinare la "quota prevalente" di salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi;
- tale "quota prevalente" è collegata alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo 2017 (indennità di comparto, incrementi economici, indennità di rischio, indennità di reperibilità), compensi che per loro natura non sono regolati dalla contrattazione decentrata, il cui importo complessivo è comunque inferiore al totale delle risorse stabili già approvate per l'anno precedente;

Quanto premesso, a fronte delle intervenute precisazioni della RGS si rende opportuno e necessario dettare i sotto dettagliati indirizzi e linee operative alla P.P. per l'integrazione del Fondo Produttività anno 2017, di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75:

FONDO STABILE:

- Per la parte stabile (art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004), le risorse vengono confermate di anno in anno con le integrazioni e le modifiche eventualmente derivanti dalle disposizioni contrattuali e di legge;
- iscrizione tra le risorse stabili nel Fondo 2017, dell'importo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità ed agli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio nel 2016 (art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001);

FONDO VARIABILE

- Iscrizione fra le risorse variabili dell'incremento di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01/04/1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dell' 0, 83%, arrotondato, su

base annua del monte salari dell'anno 1997, avendo operato negli anni pregressi una decurtazione pari allo 0,37% (decurtazione che si consolida), esclusa la quota relativa alla dirigenza, e previa contrattazione decentrata integrativa, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15. Importo autorizzato **€. 5.303,18**;

► Di procedere, per le ragioni suseinte all'integrazione ex art. 15, comma 5 del CCNL del 01/04/1999, quantificata in **€. 3.600,00**, oltre oneri a carico Ente, per le seguenti finalità:

- €. 1.600,00 destinato alla compensazione di progetti finalizzati

- €. 2.000,00 destinato alla compensazione di particolari responsabilità ex art. 17 comma 2 lett.F) CCNL 1999;

► Risorse destinate ex art. 15 comma 1 lett. K definito nel limite massimo destinabile di **€. 1.813,13**, in quanto fondo che concorre pro quota alla riduzione effettuata incentivi funzioni tecniche;

Di esprimere le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente relativamente alla distribuzione delle risorse decentrate dell'anno 2017:

Ritenuto, altresì, di fornire alla delegazione di Parte Pubblica le seguenti ulteriori linee di indirizzo per la definizione dei criteri a base dell'utilizzo delle risorse del fondo anno 2017:

1. Destinazione delle risorse aggiuntive, prevalentemente, agli istituti legati alla produttività, capacità professionale del lavoratore individuale o collettiva, ed orientate verso gli obiettivi ritenuti dal Comune prioritari o strategici, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del succitato D.Lgs;

2. Riconoscimento e valorizzazione delle figure professionali investite da specifiche responsabilità, come indicate dai Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 lett. F CCNL 1999, indennità da finanziare con risorse di cui all'art. 15 comma 5 CCNL1999;

3. Continuità al rispetto del "principio di ragionevolezza" già emerso negli ultimi contratti di lavoro, principio secondo il quale si privilegia la valorizzazione della produttività e della produttività, indipendentemente dalla categoria di appartenenza;

4. Il fondo per le indennità relative a specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f, CCNL1999, dovrà essere rivisitato sulla base dell'effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l'assetto organizzativo dell'Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi;

5. Confermare i criteri già previsti dal CCDI 2015-16 relativamente alle indennità relative a specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. i, CCNL1999;

Dato atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2017/2019 per il pagamento delle retribuzioni e trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557 della legge 296/2006);

Precisato che, in riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/1/2004, secondo la quale "tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di *attività di gestione delle risorse umane*, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro", questa amministrazione individua il Responsabile Area Amministrativa quale responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004), secondo i principi indicati dal contratto di lavoro di comparto;

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2017, formale Vademecum per la revisione contabile nelle amministrazioni pubbliche, con qualche riflesso anche per gli enti locali;

Preso atto che al fine di procedere secondo le tempistiche definite dal vigente CCNL e garantire la conclusione delle trattative sindacali sull'anno 2017, si rende indispensabile dichiarare il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del .lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di dare atto che l'importo complessivo del fondo 2017, nella sue componenti stabili e variabili rispetta i vincoli di spesa.
- 2) Di autorizzare, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22/1/2004, il Responsabile dell'Area Amministrativa - P.O., a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro.
- 3) Di fornire al medesimo Responsabile, le dettagliate disposizioni, da utilizzarsi in sede di costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2017, riportate in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate ed approvate.
- 4) Di impartire alla delegazione trattante di Parte Pubblica le presenti direttive per definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo.
- 5) Di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCID con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009.
- 7) Di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa.



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 124

Ufficio Proponente: Personale

Oggetto: **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2017 - DISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE E LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2017

Il Responsabile di Settore

CRISTIANO GABRIELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

CAPPA GRAZIELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 20/10/2017.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
 Al Prefetto

il 20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
(ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 30/10/2017

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 20/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005